

**COMUNE DI PRATO SESIA
PROVINCIA DI NOVARA
Area Economico-Finanziaria**

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 26.07.2017

OGGETTO: Liquidazione diritti segreteria riscossi durante il I° semestre 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con atto della G.C. n. 138 del 17/12/97;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 31.12.2016;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 34 del 04.11.1997;

Visto che con deliberazione C.C. n. 6 del 14.02.2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017-2019;

Visto che si è provveduto a riclassificare il bilancio secondo quanto indicato dal D.lgs 118/2011;

Vista la deliberazione della G.C. n. 25 del 22.02.2017 di approvazione del P.R.O. anno 2017;

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2017 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2017-2019;

Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto che nel primo semestre dell'anno 2017 il Comune di Prato Sesia ha riscosso la somma complessiva di € 469,47 per diritti di rogito e segreteria;

Richiamato l'art. 10 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014; convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11.08.2014, il quale così dispone:

"1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.

2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia".

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Considerato che, per effetto del comma 2 di tale articolo, è stato abrogato l'obbligo di riservare il 10 per cento dei diritti al Ministero dell'Interno e pertanto il 100 per cento degli stessi è spettanza del Comune;

Considerato che nel Comune di Prato Sesia non sono presenti profili professionali con qualifica dirigenziale e, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 2 bis del D.L. n. 90/2014 nel caso di specie il Segretario Comunale ha diritto a percepire una quota del provento comunale dei diritti di rogito fino a un quinto dello stipendio in godimento;

Visto che ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 90/2014 è stato abrogato l'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 il quale limitava la quota del provento comunale dei diritti del Segretario Comunale al 75 per

cento, e, pertanto, allo stato attuale l'unico limite di tale quota di spettanza è il 20 per cento dello stipendio in godimento, senza ulteriori specificazioni;

Vista la Deliberazione n. 194/2014 del 28.10.2014 della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Sicilia che, in merito ad un quesito circa la determinazione della quota dei diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale afferma: *"Pertanto, nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto comunale o provinciale."*

Considerato che dunque, in base alla novella legislativa, il Segretario ha diritto a percepire il 100 per cento del provento dei diritti di segreteria fino al raggiungimento di una quota pari al 20 per cento dello stipendio in godimento, mentre il provento che supererà tale quota dovrà essere attribuito interamente al Comune;

Preso atto che la somma di € 469,47 versati per diritti di segreteria sono così suddivisi:

- Diritti di segreteria su certificati € 84,24;
- Diritti di rogito su contratti € 385,23;

Ritenuto pertanto necessario approvare detta ripartizione e procedere alla liquidazione;

DETERMINA

- 1) Di approvare la ripartizione dei diritti di rogito e di segreteria, riscossi nel I° semestre 2017, così come descritta e dettagliata nel presente atto;
- 2) Di versare presso la Tesoreria comunale la somma di € 84,24, relativa ai diritti di segreteria riscossi nel I° semestre 2017;
- 3) Di liquidare inoltre al Segretario Comunale rogante la somma di € 385,23 imputando la spesa al cap. 24 codice 01.02.101 P.C. 1.01.01.01.104 all'oggetto "Quota diritti di rogito spettanti al Segretario", del Bilancio di esercizio 2017;
- 4) Di dare atto che tali erogazioni avvengono nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Paesanti Paola

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la regolarità contabile alla copertura finanziaria del presente atto.

Si attesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1), lettera a), punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Prato Sesia, 26.07.2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Paesanti Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

li, 26.07.2017

IL MESSO COMUNALE

Nairi Antonio
